

MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

TABELLA RIASSUNTIVA

IMPORTO MINIMO	€ 201,00
TERMINI PRESENTAZIONE	gg. 30 dalla contestazione o notifica del verbale
EFFETTI PRESENTAZIONE	rinuncia al ricorso
TEMPI DECISIONE	gg. 90 dal ricevimento dell'istanza (silenzio = rifiuto)
RIGETTO DELL'ISTANZA	il pagamento della somma minima, indicata sul entro gg. 30 dalla notifica del rigetto o decorsi gg. 90 dalla presentazione dell'istanza senza che sia stata concessa la rateizzazione

Entità della somma da pagare	massimo rate	rata minima
Da € 201,00 ad € 2.000,00	12 rate	€ 100,00
Da € 2.001,00 ad € 5.000,00	24 rate	€ 100,00
Superiore ad € 5.000,00	60 rate	€ 100,00

Ai sensi art. 21 del D.P.R. n. 602/73 viene applicato interesse annuo del 4,5 %

Codice della Strada – Rateizzazione delle sanzioni pecuniarie Art. 202 bis comma 4: Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

DPR n.602/73 art. 21

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'art. 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo. L'ammontare degli interessi dovuto è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite. I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo.